



## Associazione Dilettantistica Polisportiva Adige Buon Pastore

### STATUTO



#### **Art. 1 - COSTITUZIONE**

E' costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel Libro I, cod. civ. e nel D.Lgs. 36/2021, un'associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione Dilettantistica Polisportiva ADIGE BUON PASTORE", in breve "A.D.P. ADIGE BUON PASTORE", (d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021.

L'Associazione è motivata dal desiderio dei soci di vivere assieme, secondo la visione cristiana dell'uomo, l'esperienza sportiva, educativa e ricreativa.

L'Associazione è apolitica e ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 36/2021 non ha scopo di lucro.

L'Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

E' sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

#### **Art. 2 - DURATA**

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 21 del presente statuto.

#### **Art. 3 - SEDE LEGALE**

L'Associazione Sportiva ha sede legale in San Giovanni Lupatoto (VR), Via Monte Ortigara n. 28.

L'Organo amministrativo potrà inoltre istituire sedi secondarie, filiali, punti operativi altrove, ove esercitare l'attività. L'indirizzo della sede potrà essere cambiato dall'assemblea ordinaria degli associati senza che questo costituisca modifica statutaria.

#### **Art. 4 - SCOPO**

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle discipline sportive del:

- Atletica leggera;
- Danza sportiva (Danza moderna, classica);
- Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness;
- Ginnastica per tutti;
- Sport a rotelle (Pattinaggio artistico),

e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci o tesserati dell'organizzazione sportiva di riferimento, le seguenti attività:

- a) didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della/e disciplina/e sopra indicata/e;
- b) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, anche attraverso l'organizzazione di gare, manifestazioni, eventi sportivi, *stages*, seminari di studio, tavole rotonde, conferenze, campi scuola e campi sportivi attraverso soggiorni estivi e invernali, attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- c) promuovere e organizzare la formazione e la preparazione di squadre e atleti per la partecipazione a gare e attuare ogni altra iniziativa idonea a favorire lo sviluppo dell'attività sportiva in genere, tra gli associati, i tesserati e la popolazione del territorio;
- d) indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi, *stages*, vacanze di studio in Italia e all'Estero al fine di innalzare il livello qualitativo dei quadri dirigenziali;

- e) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici, istituti scolastici, pubblici e privati, associazioni e società sportive per lo svolgimento di corsi didattici, *stages* di formazione, manifestazioni e iniziative sportive, anche con il fine di gestire impianti sportivi e annesse aree di verde pubblico o attrezzato;

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività di sponsorizzazione e pubblicità;
- gestione di impianti e strutture sportive;
- svolgimento di corsi relativi ad attività sportive "non riconosciute" e di corsi di natura diversa da quella sportiva;
- gestione del bar o del ristorante (circolistico o aperto al pubblico);
- vendita di attrezzature e abbigliamento sportivi;
- concessione di spazi o il subaffitto dei locali, sia per attività sportive che ricreative (cene, feste di compleanno ecc.)
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 163/2022 e ss.mm.ii., i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli Atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti di cui all'art. 9 del D.Lgs. 36/2021.

L'associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività necessaria o comunque utile al perseguimento dei suoi scopi.

Tutte le attività sopra descritte, effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali, saranno svolte, oltre che nei confronti dei rispettivi soci, associati, tesserati e partecipanti, anche nei confronti degli iscritti, soci, associati tesserati e partecipanti di altre associazioni e società che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto facciano parte di un'unica organizzazione locale o nazionale aderente al C.O.N.I.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciute dal Coni, a cui intende affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'Associazione sportiva.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

## **PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - RENDICONTO**

### **Art. 5 - PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) contributi, erogazioni, donazioni e lasciti di enti e soggetti pubblici e privati;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

### **Art. 6 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo ottobre e terminano il trenta settembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed eventualmente un bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.



Copia del rendiconto economico-finanziario deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. Il rendiconto regolarmente approvato deve essere conservato a cura del Consiglio Direttivo.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, gli utili o avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale durante la vita dell'Associazione stessa. Essi dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali indicate al precedente art. 4, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **SOGGETTI E ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 7 - AMMISSIONE DEI SOCI**

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche di ambo i sessi che le persone giuridiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che accettano gli scopi fissati dallo statuto, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo dichiarando di conoscere e accettare le norme dello statuto.

La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo potrà, nei 60 giorni successivi all'ammissione, deliberare l'eventuale esclusione con provvedimento motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. L'esercente che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

## **Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi del precedente articolo 7.

Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

## **Art. 9 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

Il socio cessa di far parte dell'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa;
- c) inosservanza del presente Statuto;
- d) radiazione deliberata del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell'Associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli da parte del Consiglio Direttivo e la possibilità di difesa da parte del socio;

e) scioglimento dell'Associazione, come regolato all'articolo 21 dal presente statuto.

La perdita per qualsiasi motivo della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione e il socio dimissionario, escluso o radiato, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

#### **Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;

#### **Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale e hanno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale e ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci oltre a sé stesso nell'ambito della stessa Assemblea.

Per le persone giuridiche prende parte all'Assemblea il Legale Rappresentante ovvero persona da lui designata facente parte del Consiglio Direttivo dell'ente rappresentato.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

In particolare, l'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determinazioni di esclusione eventualmente impugnate;

- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 39/2021;
- h) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;
- d) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata, o mediante una modalità stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo che ne garantisca la ulteriore conoscenza, quali a puro titolo di esempio: l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, telegramma, sms, firma per presa visione della convocazione affissa, pubblicazione sul web.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

Le Assemblee saranno valide:

- **in prima convocazione**, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- **in seconda convocazione** trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria quanto l'Assemblea straordinaria, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.

Le Assemblee si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in





detto luogo;

- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, esclusi quelli che intendano dimettersi dall'Associazione. Le Assemblee ordinaria e straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea può altresì essere convocata con lettera raccomandata inviata da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto (per i minorenni firma un genitore o chi ne fa le veci) e dai due terzi dei membri del Consiglio Direttivo al Presidente dell'Associazione e/o ad un revisore dei conti, con la quale si chiede la convocazione dell'Assemblea e si indica l'ordine del giorno. Il Presidente entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata, deve convocare l'assemblea secondo le modalità sopra descritte. Se non provvede alla stessa, il Presidente decade dall'Ufficio e l'assemblea deve essere convocata entro ulteriori dieci giorni dal vicepresidente. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

#### **Art. 12 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI**

Le cariche sociali hanno la durata di due anni, sono rinnovabili, e si intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto, salvo i casi di elezione avvenuta per acclamazione e all'unanimità da parte dell'Assemblea dei soci.

#### **Art. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci. Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai soci fondatori.



Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i Responsabili di Settore.

Esso ha durata di due anni e può essere rieletto.

Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale fatta da almeno due membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo, per dimissioni o per altra causa, cessi di far parte del Consiglio prima della scadenza del mandato, questo verrà sostituito dal primo dei non eletti ovvero, in mancanza di soci non eletti, mediante cooptazione da parte del Consiglio Direttivo.

Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato nei casi in cui:

- a) l'Assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo);
- b) il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà dei suoi membri effettivi.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente, oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;



- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e all'ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di *prorogatio*.


E' fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni.

#### **Art. 14 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione.

Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:

- a) curare il conseguimento dei fini statutari;
- b) amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;
- c) redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed eventualmente il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero 180 (centottanta) qualora particolari esigenze lo richiedano;
- d) deliberare sulla non accettazione dei soci e sulla eventuale espulsione;
- e) provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l'uso delle attrezzature e impianti dell'Associazione;
- f) conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
- g) impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea sociale;
- h) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente statuto;
- i) deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;



- j) eleggere fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, il Tesoriere e i Responsabili di Settore;
- k) curare l'interesse dei soci e dell'Associazione nei confronti di altre associazioni, società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie Federazioni.
- l) Determina l'importo delle quote associative

Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti.

Tutti i soci non membri possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di parola.

#### **Art. 15 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea sociale.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- a) provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- c) firma gli atti e ne delega la firma;
- d) convoca l'Assemblea sociale;
- e) Assieme al tesoriere è responsabile dei fondi sociali.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto o in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vicepresidente.

#### **Art. 16 – IL VICEPRESIDENTE**

Il Vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

#### **Art. 17 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE**

Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.

Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

#### **Art. 18 – IL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è composto da tre membri soci maggiorenni, i quali eleggono al loro interno un Presidente, e dura in carica un biennio.

Le attribuzioni del collegio sono:

- a) Controllare l'andamento finanziario dell'associazione;
- b) Esprimere parere scritto sui bilanci preventivi e consuntivi da allegare agli stessi per l'approvazione in assemblee.

#### **Art. 19 - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE**

Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea sociale straordinaria con una votazione favorevole del 75% degli intervenuti che comunque deve rappresentare almeno il 25% degli aventi diritto al voto.

#### **Art. 20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva alla quale l'Associazione è affiliata.

#### **Art. 21 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE, MODALITA' E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta

straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.


#### **Art. 22 - NORME DI RINVIO**

Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita e approvata ogni variazione che il C.O.N.I. o le Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva alle quali l'Associazione Sportiva Dilettantistica sarà affiliata, possano apportare in futuro ai loro Statuti e ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

Esente da bollo in modo assoluto art. 24 – bis Allegato B d.p.r. 642/72

San Giovanni Lupatoto (VR), li 02/02/2024.

**ALESSIA AUBER**

*Segretario*  


**LAURA CORAZZA**

*Presidente*  